

DISEGNO DI LEGGE 30 marzo 2020, n. 51

Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005

INDICE

- Art. 1 - Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 3 - Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 4 - Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 5 - Inserimento della sezione II bis nella legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 6 - Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 7 - Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 8 - Modificazione dell'articolo 15 nella legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 16 nella legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 12 - Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 13 - Modificazione dell'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca 2005*
- Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 25 della legge provinciale della ricerca 2005*

Art. 1

Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)

1. Dopo la lettera c) dell'articolo 1 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), è inserita la seguente:

"c bis) promuove attività di trasferimento tecnologico e innovazione soprattutto nei settori di interesse prioritario per lo sviluppo provinciale, anche per ottenere il riconoscimento a livello nazionale e internazionale."

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005

1. La lettera e) dell'articolo 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005 è sostituita dalla seguente:

"e) Trentino sviluppo s.p.a.;".

2. Dopo la lettera e) dell'articolo 4 della legge provinciale sulla ricerca 2005 è inserita la seguente:

"e bis) la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT)."

Art. 3

Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulla ricerca 2005

1. Nella lettera f) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sulla ricerca 2005 la parola: "pluriennale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

Art. 4

Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005

1. Nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005 la parola: "pluriennale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

Art. 5

Inserimento della sezione II bis nella legge provinciale sulla ricerca 2005

1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005 è inserita la seguente:

"Sezione II bis

Fondazione Hub innovazione Trentino (HIT)".

Art. 6

Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge provinciale sulla ricerca 2005

1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005, nella sezione II bis del capo II della legge, è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

Partecipazione e scopi della fondazione Hub innovazione Trentino (HIT)

1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla fondazione Hub innovazione Trentino (HIT), con sede legale a Trento, allo scopo di favorire, attraverso i risultati della ricerca e l'innovazione sviluppati dai soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), lo sviluppo dell'economia locale. La partecipazione della Provincia alla fondazione HIT è subordinata all'approvazione da parte della Giunta provinciale dello statuto, che deve prevedere quanto indicato in quest'articolo e nell'articolo 12 ter. A tal fine il Presidente della Provincia, nel rispetto di quanto previsto da questa sezione, è autorizzato a svolgere ogni attività e ad assumere ogni atto propedeutico e necessario.

2. A seguito della partecipazione della Provincia la fondazione HIT è ente strumentale della stessa, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e supporta la Provincia nello stimolare l'innovazione del sistema economico e produttivo locale, promuovendo il dialogo e il trasferimento di conoscenze e competenze tra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e da questi ultimi verso il mercato.

3. In particolare lo statuto della fondazione HIT, per perseguire le finalità del comma 1, prevede che la fondazione ha il compito di curare:

- a) il supporto per la costituzione di piattaforme tematiche e cluster tecnologici che vedano la partecipazione di soggetti pubblici e privati, volti anche all'incontro tra ricerca e mercato, anche sulla base di analisi prospettiche dirette a individuare le possibili evoluzioni tecnologiche di sviluppo innovativo del territorio non ancora rilevate dalle imprese;
- b) lo sviluppo di attività di trasferimento tecnologico avanzato, attraverso il supporto ai soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), valorizzandone i prodotti verso il mercato, e attraverso l'identificazione dei fabbisogni tecnologici e di innovazione delle imprese, con l'obiettivo di avvicinarle alle soluzioni prodotte dagli enti di ricerca, nonché delle start up territoriali. Quest'attività è effettuata a partire dalle attività dei soci;
- c) lo sviluppo di servizi finalizzati alla nascita di una nuova imprenditorialità proveniente dall'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica della provincia di Trento, nei settori

emergenti e negli ambiti identificati come strategici dalla Provincia, anche attraverso la creazione e conduzione di programmi di sostegno alla nascita, crescita e sviluppo di start up.

4. Lo statuto della fondazione HIT prevede, inoltre, le caratteristiche proprie della fondazione per il riconoscimento quale organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza ai sensi della disciplina dell'Unione europea.

5. Lo statuto definisce il ruolo della fondazione HIT quale rappresentante unitario dei soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), all'interno delle principali reti e partenariati a livello nazionale ed europeo nell'ambito dell'innovazione e del trasferimento tecnologico avanzato, e stabilisce che alla fondazione HIT sia riconosciuta una funzione di promozione e valorizzazione della proprietà intellettuale derivante dall'attività di ricerca della fondazione Edmund Mach, della fondazione Bruno Kessler ed eventualmente di altri soci."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge provinciale sulla ricerca 2005

1. Dopo l'articolo 12 bis della legge provinciale sulla ricerca 2005, nella sezione II bis del capo II della legge, è inserito il seguente:

"Art. 12 ter

Statuto

1. Ai fini della sua partecipazione nella fondazione HIT la Provincia promuove, anche attraverso i propri enti strumentali che già partecipano alla fondazione HIT, le modifiche e le integrazioni da apportare allo statuto, che deve prevedere:

- a) l'individuazione e le funzioni del consiglio di amministrazione, del presidente, del collegio dei soci, del collegio dei revisori;
- b) l'esplicito riconoscimento della fondazione HIT quale ente strumentale della Provincia;
- c) il numero dei membri del consiglio di amministrazione in un massimo di sei componenti, nonché la previsione che, in caso di parità, il voto del presidente della fondazione HIT valga doppio. Il presidente della fondazione HIT è anche presidente del consiglio di amministrazione della fondazione;
- d) la competenza della fondazione Bruno Kessler, della fondazione Edmund Mach, dell'Università degli studi di Trento e di Trentino sviluppo s.p.a. a designare un membro del consiglio di amministrazione ciascuno, la cui nomina spetta alla Provincia;
- e) la competenza della Provincia a nominare due componenti del consiglio di amministrazione, di cui uno presidente della fondazione HIT, e i membri del collegio dei revisori. Per la nomina del presidente la Provincia acquisisce il parere obbligatorio e non vincolante dei soci;
- f) l'individuazione di maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l'ente e la sua attività;
- g) la possibilità che enti, istituzioni e imprese pubbliche e private, provinciali, nazionali e internazionali partecipino, in qualità di soci sostenitori, con funzioni consultive;
- h) l'approvazione delle modifiche statutarie da parte del consiglio d'amministrazione con una maggioranza dei due terzi dei componenti. Le modifiche statutarie sono soggette all'approvazione preventiva della Provincia;
- i) l'adozione di un programma triennale di attività, aggiornato annualmente;
- j) le caratteristiche e le modalità di gestione del patrimonio;
- k) la regolazione dei rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti e le disposizioni per l'eventuale subentro nei rapporti pendenti;
- l) il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;

m) la destinazione alla Provincia del patrimonio della fondazione in caso di suo scioglimento.

2. Per perseguire i suoi fini la fondazione può svolgere attività commerciale in forma d'impresa, nel rispetto dei propri scopi istituzionali e dell'articolo 14, a condizione della separazione contabile delle attività commerciali dalle altre attività. In questi casi la fondazione può richiedere i finanziamenti previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)."

Art. 8

Modificazione dell'articolo 15 nella legge provinciale sulla ricerca 2005

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "e la fondazione Edmund Mach" sono sostituite dalle seguenti: ", la fondazione Edmund Mach e la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT)".

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 16 nella legge provinciale sulla ricerca 2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla ricerca 2005 è sostituita dalla seguente:

"a) la definizione di un atto d'indirizzo con l'Università degli studi di Trento ai sensi dell'articolo 19 e la stipulazione di accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach, la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT) e altri organismi di ricerca, come definiti dalla normativa dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21. Gli accordi di programma previsti dagli articoli 20 e 21 hanno durata di norma triennale;"

2. Nel comma 1 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "negli accordi di programma di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "negli atti previsti dal".

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulla ricerca 2005

1. L'articolo 19 della legge provinciale sulla ricerca 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Atto d'indirizzo con l'Università degli studi di Trento

1. La Provincia può definire obiettivi e interventi per la ricerca d'interesse generale nell'ambito dell'atto d'indirizzo previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica), con le modalità da esso stabilite."

Art. 11

Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005

1. Nella rubrica dell'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "e con la fondazione Edmund Mach" sono sostituite dalle seguenti: ", con la fondazione Edmund Mach e con la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT)".

2. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005, dopo le parole: "Agli accordi di programma" sono inserite le seguenti: "previsti da quest'articolo".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale legge provinciale sulla ricerca 2005 è inserito il seguente:

"1.1. La Provincia può stipulare accordi di programma con la fondazione HIT su obiettivi e interventi prioritari nell'ambito dell'attività di innovazione e trasferimento tecnologico avanzato d'interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi, i temi generali, i parametri dell'attività svolta dalla fondazione, nonché i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività."

Art. 12

Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sulla ricerca 2005

1. Nel comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "C 323 del 30 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "C 198/01 del 27 giugno 2014".

Art. 13

Modificazione dell'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca 2005

1. Nel comma 1 dell'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "di consulenza" sono sostituite dalle seguenti: "di supporto".

Art. 14

Modificazioni dell'articolo 25 della legge provinciale della ricerca 2005

1. Nella rubrica dell'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "a Trentino sviluppo s.p.a.".

2. Nel comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "a Trentino sviluppo s.p.a.".

3. Nel comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005, dopo le parole: "La Provincia, inoltre," sono inserite le seguenti: "per le attività non assegnate alla fondazione HIT,".

4. Nel comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "a Trentino sviluppo s.p.a.".

5. Nel comma 3 dell'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: "Agenzia per lo sviluppo s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "Trentino sviluppo s.p.a.".